

I comuni italiani nella prima Lega Lombarda: confronto di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplomatica

DI RENATO BORDONE

I.

Nel novembre 1184, a poco più di un anno dalla pace di Costanza, gli arbitri di Piacenza e di Pavia, confermati dal legato imperiale in Italia, il cancelliere Gotofredo, raccolgono testimonianze per dirimere un'annosa questione giurisdizionale fra i loro comuni. La causa riguardava cinque località dell'Oltrepò pavese, poste sui confini del territorio di Piacenza e soggette di conseguenza all'alternanza di predominio da parte ora dell'uno ora dell'altro comune. Per addivenire a una designazione definitiva dei confini, gli arbitri raccolsero quasi un centinaio di testimonianze giurate, delle quali si sono conservate 46 testimonianze di parte pavese e 33 di parte piacentina, contenute in 14 lunghe pergamene, edite nel 1909 da Luigi Cesare Bollea¹).

Si tratta di una documentazione preziosa che presenta un quadro vivace e ricco di particolari sulle vicende attraversate dalla regione vogherese nei trent'anni precedenti, dal momento che – per stabilire priorità di esercizio giurisdizionale e antichità delle consuetudini – i testimoni interrogati espongono ricordi personali rifacendosi alle loro memorie più lontane. L'interesse maggiore di tale documentazione consiste nel fatto che quei trent'anni rievocati dalle deposizioni giurate corrispondono al periodo difficile e violento che va da Roncaglia a Costanza e che vede lo scontro in Longobardia fra Federico Barbarossa e i comuni: *tempore* – così si esprimono comunemente i testimoni²) – *guerre imperatoris*.

Tralasciando i particolari locali di carattere sociale e istituzionale che meriterebbero una ricerca specifica, vorrei tuttavia soffermarmi in questa sede sull'aspetto per così dire psicologico delle testimonianze, per cogliere, se possibile, l'impressione che i tragici avvenimenti del periodo avevano provocato in quei contemporanei che non svolgevano l'attività di cronisti, abituati ad esporre le vicende e a meditare su di esse, ma erano *villani*, consoli o piccoli funzionari, possessori, preti³). Quali eventi avevano colpito la loro immaginazione e quale

1) Documenti degli Archivi di Pavia relativi alla storia di Voghera, a cura di L. C. BOLLEA, (Biblioteca della Società storica subalpina, XLVI), Pinerolo 1909, doc. 46–58, pp. 72–193.

2) Op. cit., pp. 85, 87, 167.

3) Alcuni testimoni dichiarano di aver lavorato ai fossati di Pavia e alle chiuse sul Po per ordine dei consoli pavesi (op. cit., doc. 46, pp. 84–85), uno afferma che *custodiebat bestias* (doc. 57, p. 177), un altro era mugnaio (doc. 46, p. 83); in alcune deposizioni testimoniano anche ex-consoli di Pavia (doc. 45, pp. 79–80,

concetto – venendo al tema propostomi – avevano della Lega Lombarda che di quegli eventi era stata l'inattesa e vittoriosa protagonista?

Una spia di ciò che si vuol definire l'immaginario collettivo dei contemporanei è intanto rappresentato dalla scansione del tempo, dal modo cioè di collocare un avvenimento del passato in riferimento a un episodio o a un personaggio la cui datazione appare di conoscenza generale: proprio quella diffusa conoscenza sta infatti a indicare che il punto preso come riferimento ha colpito la fantasia o la sensibilità dei contemporanei. In una quindicina di casi, ad esempio, i nostri testimoni datano certi episodi locali – intervento dei Pavesi nella riscossione dei tributi, imposizione di magistrati rurali e così via – riferendosi alle vicende di Milano, anzi, al fatto di maggior rilevanza: la sua distruzione. Si parla così di *ante* e di *post destructionem Mediolani*, di *quando Mediolanenses stabant in burgis*, di *antequam in civitate reverteretur*, di *post rebedificationem Mediolani*, di *postquam Mediolanenses intravere civitatem*⁴⁾. Tanto dovette impressionare i contemporanei la dura repressione operata dal Barbarossa contro la ricca e potente città lombarda che, a oltre vent'anni dai fatti, per i testimoni quello continuava a restare l'episodio più memorabile. D'altro canto, in quegli anni di continua turbolenza, era normale che i riferimenti cronologici fossero di carattere bellico, spesso locali (incendi e distruzioni di villaggi abitati dai testimoni o limitrofi ai loro⁵⁾, ma anche – e forse ancor di più – di risonanza internazionale e di reale importanza politico-militare. Così la distruzione di Tortona, talvolta usata per indicare un passato alquanto remoto⁶⁾ – sebbene non remotissimo: non manca infatti chi ricorda l'imperatore Lotario o la divisione fra i Malaspinga, avvenuta oltre mezzo secolo prima⁷⁾ –; l'assedio di Alessandria, indicata quasi indifferentemente con i diversi nomi di Cesarea, di Palea e appunto

doc. 49, pp. 105 e 107), ma più numerosi sono i *servientes* dei due comuni cittadini (doc. 45, p. 79; doc. 46, p. 86, p. 89; doc. 47, p. 102; doc. 49, p. 106; doc. 55, p. 158; doc. 56, pp. 169–173), i custodi dei ponti (doc. 45, p. 81; doc. 46, p. 86; doc. 49, p. 108) e in un caso un *camerarius* di Piacenza (doc. 55, p. 161); notevoli anche le presenze di consoli delle comunità rurali in contestazione (doc. 45, p. 94; doc. 47, p. 93; doc. 50, pp. 116–119; doc. 52, p. 134; doc. 54, p. 151; doc. 55, p. 160 e p. 163); compare poi una lunga e particolareggiata deposizione del prete della chiesa di S. Marzano (doc. 50, p. 110 sgg.), mentre in precedenza aveva testimoniato un *frater hospitalis sancti Iohannis de Ierusalem* (doc. 48, p. 102); l'unica deposizione di un signore locale è quella del *dominus* di Montedonnico (doc. 55, p. 157 sg).

4) Op. cit. doc. 45, p. 80 e p. 94; doc. 48, p. 102; doc. 49, p. 106; doc. 50, p. 114 e 118; doc. 54, p. 147; doc. 55, pp. 163–64.

5) Op. cit., doc. 45, p. 77 (*Placentini... venerunt ad Monticellum ad pedem et ad caballum armata manu et robaverunt locum*); doc. 47, p. 93 (*locum Plebis ter fore combustum per exercitum Lonbardorum in quo Placentini erant*); doc. 52, p. 131 (*Teutonici et marchio Montisferrati... et de hominibus Papie venerunt Montedonnico et depredaverunt locum*); doc. 53, p. 137 (*quando exercitus Lonbardorum venit in terram Papie et destruxit Bosonassium et combursit (sic) locum Ulmi et incidit et eradicavit vineas et incidit arbores et robavit ecclesiam*). Altri riferimenti passim.

6) Op. cit., doc. 45, p. 80; doc. 47, p. 91 e 94; doc. 50, p. 117; doc. 51, p. 125; doc. 54, p. 153.

7) Op. cit., per Lotario doc. 53, p. 143; doc. 58, p. 189; per i Malaspinga doc. 55, p. 161 (*circa LX annos est quando Malaspinga fecit cambium cum Pellavicino*).

di Alessandria⁸); la partecipazione all'*hostis Montebelli*, il trattato stipulato nel medesimo luogo⁹ e, una volta soltanto, la *treguam factam Venecie* e il *proelium Legnani*¹⁰.

Un'attenzione particolare merita infine il riferimento alla Lega Lombarda che ricorre ben 16 volte nelle testimonianze, sia come elemento di datazione, sia in merito agli interventi dei *rectores* in relazione alla causa dibattuta. In un solo caso il riferimento appare esplicitamente rivolto alla formazione dell'alleanza: un testimone per Pavia dichiara infatti che i Piacentini avevano preso a ordinare magistrati locali nei cinque villaggi in constestazione e a raccogliere tributi, *ab eo tempore infra quo Guilelmus de Malovicino fuit consul Placentie et quod societas civitatum Lonbardie facta fuit*¹¹, quasi a sottintendere che l'intraprendenza del comune rivale aveva avuto una sorta di incoraggiamento dal formarsi della Lega. Gli altri casi si possono raggruppare in due categorie distinte: il riferimento ad azioni belliche della Lega e il riferimento alla sua funzione arbitrale.

Un testimone per Pavia, che rilascia una lunga e particolareggiata deposizione, ricorda di aver visto uno dei cinque luoghi incendiato durante una delle *duabus expeditionibus que civitates Lonbardie fecerunt olim supra terram Papie*¹²; dell'incendio di altri luoghi parlano due testimoni, dicendolo avvenuto a opera dei Cremonesi e dei Bresciani, *quando civitates venerunt sursum supra terram Papie*¹³; secondo un altro, il villaggio di Pieve fu per tre volte *combustum per exercitum Lonbardorum in quo Placentini erant*¹⁴: medesima opinione esprimono altri testimoni nell'affermare la responsabilità dell'*exercitus Lonbardorum* negli incendi delle località allora soggette ai Pavesi, con la partecipazione esplicita dei Piacentini e delle *alie civitates Lonbardie*¹⁴. *Civitates Lonbardie, exercitus Lonbardorum* – a cui partecipano Piacentini, Cremonesi e Bresciani – e lo stesso termine *civitates* senza altra specificazione stanno dunque ad indicare la *societas*, mai definita come tale nel riferire gli episodi bellici.

Più circostanziati appaiono invece i riferimenti alle funzioni arbitrali svolte dalla Lega in occasione della contesa fra Pavia e Piacenza ed è lo stesso testimone che per primo ricordava gli incendi a fornirci informazioni. Egli afferma che circa dieci anni prima un console di Piacenza obbligò gli abitanti di uno dei cinque luoghi a giurare di consegnare il fodro al suo comune; in seguito a ciò gli abitanti inviarono tre uomini presso i consoli di Pavia e con loro si recarono *ad colloquium Lonbardorum apud Laudem*, dove i consoli fecero rimostranze davanti ai *rectores* su quanto avevano compiuto i Piacentini; *et tunc rectores Lonbardie preceperunt Placentinis ut non tollerent ipsis hominibus Plebis aliquid de ipso fodro*¹⁵. L'episodio acquista nuovi particolari

8) Op. cit., doc. 46, p. 87 (Palea); doc. 50, p. 114 (Palea); doc. 46, p. 83 (Cesarea); doc. 54, pp. 147, 150, 153 (Alexandria).

9) Op. cit., doc. 46, p. 84 sg; doc. 47, pp. 96, 99, 100.

10) Op. cit., doc. 53, p. 147; doc. 55, p. 162.

11) Op. cit., doc. 46, p. 85.

12) Op. cit., doc. 45, p. 76.

13) Op. cit., doc. 45, p. 78.

14) Op. cit., doc. 47, p. 97; doc. 53, p. 137 e p. 139; doc. 54, p. 146 e 149.

15) Op. cit., doc. 45, p. 77.

nelle deposizioni successive: circa dodici anni prima i Piacentini costrinsero con la violenza alla contribuzione di 14 lire gli abitanti di Pieve e di S. Marzano e questi inviarono tre delegati presso Ferrando Albaricio allora podestà di Pavia che con loro si recò a Lodi *ad parlamentum de Lombardis* per lamentarsi *de hominibus Placentie* con i rettori della Lega che condannarono i Piacentini alla restituzione del fodro e dei denari già versati¹⁶. L'unica differenza di rilievo appare nell'ultima deposizione, in cui il testimone, che tra l'altro si dichiara figlio di uno dei tre inviati, afferma che con il podestà di Pavia i legati si sarebbero recati presso i rettori della Lombardia *ad Mediolanum*¹⁷, cadendo in un errore illuminante, in quanto nel 1184, come vedremo meglio più avanti, era possibile che i contemporanei identificassero la Lega con Milano stessa¹⁸. Di fatto, sulla base della documentazione sopravvissuta, è molto probabile che la questione delle usurpazioni piacentine sia stata discussa proprio a Lodi, il 20 febbraio 1173 – ecco i dieci o dodici anni circa –, quando i *rectores, pro negotiis publicis congregati*, confermarono tra l'altro l'esonazione dal giuramento di calunnia per i monaci di Chiaravalle¹⁹.

Ciò che maggiormente interessa al nostro discorso è in ogni caso l'immagine delle Lega che emerge dalle testimonianze: un organismo che ormai esiste da quasi quindici anni e che funge da coordinamento militare e giudiziario dei *Lombardi*, cioè delle *civitates* intese come parti, magari turbolente, di una sorta di ente sovracomunale che riunisce regolarmente un *parlamentum*, un *colloquium* in cui si discutono e si decidono le controversie territoriali e giurisdizionali dei singoli comuni con valore per tutti vincolante: i Pavesei stessi, così riottosi a partecipare alle assemblee della Lega – si confrontino le vistose assenze nella *Tabella* recentemente compilata da Gina Fasoli²⁰ – si servono più volte, nel corso delle deposizioni, della sentenza dei rettori, attribuendole pieno valore giuridico, al punto che l'attività anti-pavese dell'*exercitus Lombardorum* pare quasi passare in secondo piano rispetto all'importanza e all'autorità del gran tribunale dei Lombardi riunito a Lodi per deliberare sui *negotia publica* delle *civitates*.

II.

Abbandoniamo ora le testimonianze pavese e piacentine per affrontare il problema delle funzioni della Lega in relazione ai rapporti fra comuni, *negotia publica* per eccellenza. Che infatti essa sorga e operi come alleanza militare è un dato di tutta evidenza, sul quale

16) Op. cit., doc. 47, p. 95; le altre testimonianze sul colloquio di Lodi sono alle pp. 93, 97, 99, 114, 116.

17) Op. cit., doc. 53, p. 142.

18) Vedi più avanti, testo corrispondente a n. 72.

19) Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, doc. 86, p. 122.

20) G. FASOLI, Aspirazioni cittadine e volontà imperiale, in Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di R. MANSELLI e J. RIEDMANN, («Atti della settimana di Studio 8-13 settembre 1980 dell'istituto storico italo-germanico di Trento»), Bologna 1982, pp. 154-156.

tradizionalmente la storiografia si è soffermata²¹⁾, mentre poco si è indagato – al di là dell'aspetto diplomatico – sulle forme e sui modi con cui essa ha contribuito a collegare e a coordinare esperienze politiche e istituzionali delle singole città associate. E che questa funzione sia stata coscientemente svolta, almeno fino alla pace di Montebello, con autorità universalmente riconosciuta, emerge in maniera indiziaria dalla sentenza di Lodi in precedenza ricordata e da altri interventi analoghi che prenderemo in esame. Rimane da considerare in che misura questa esperienza, in ultima analisi temporanea, abbia inciso sullo sviluppo costituzionale dei comuni italiani, già *decollati* al momento del suo sorgere: se cioè, al di là dell'episodio militare e diplomatico, la Lega abbia per essi rappresentato uno stimolo per definire meglio la propria natura di governo territoriale. Per fare ciò occorre considerare la struttura stessa della Lega, i poteri che si arroga e l'elaborazione giuridica di essi nel contesto tumultuoso dell'Italia comunale della seconda metà del XII secolo.

Nel 1964 proprio in questa sede Gina Fasoli nel tracciare un rapido profilo della Lega Lombarda era risalita agli antecedenti di essa, considerando le prime alleanze intercittadine e sottolineando l'aspetto prevalentemente militare che le contraddistingueva²²⁾. Significativa, in questa rassegna, appare la diffidenza »largamente diffusa« che esse suscitano nei contemporanei, preoccupati di quelle che sembravano presentarsi come minacce alla »pace territoriale che in linea di principio l'impero tutelava«²³⁾: è il caso della condanna espressa da Landolfo Iuniore nei riguardi dell'alleanza Milano-Pavia del 1112, è il caso ancora della lettera allarmante con cui un conte dell'Italia settentrionale avverte Enrico V, attorno al 1113–1114, del trattato fra Vicentini e Padovani²⁴⁾. Sono d'altra parte gli anni in cui nelle principali città della Longobardia le comunità si stanno organizzando in forme di governo autonomamente funzionanti, senza riguardo alcuno per i vetusti quadri circoscrizionali nei quali erano inserite, ma scatenando il violento gioco delle concorrenze nell'espansione della propria egemonia sul territorio²⁵⁾. E' in questo clima che si creano antagonismi profondi e duraturi, dovuti allo scontro di interessi fra comuni limitrofi, tesi al controllo delle vie commerciali e delle aree rurali indispensabili al sostentamento urbano. In conseguenza di ciò nascono veri e propri schieramenti, blocchi di città gravitanti attorno al comune-leader, non sempre fedelissime, ma quasi inevitabilmente legate ai medesimi interessi economici e politici.

Interessi comuni e comuni nemici portano fin dal terzo decennio del secolo XII le singole città lombarde a cercare collegamenti diplomatici, definiti da trattati precisi, reciprocamente giurati da tutti i cittadini adulti, riuniti nell'arengo. Lo schema di tali trattati – come ha indicato

21) Si vedano a questo proposito le considerazioni introduttive del saggio di G. FASOLI, Federico Barbarossa e le città lombarde, in *Probleme des 12. Jahrhunderts*, («Vorträge und Forschungen», XII), Stuttgart 1968, pp. 121–22.

22) G. FASOLI, La Lega Lombarda – Antecedenti, formazione, struttura, in *Probleme cit.*, pp. 143–160.

23) *Op. cit.*, p. 144.

24) *Ibidem*, note 4 e 5.

25) Per una messa a punto del problema si veda G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 226–275.

la Fasoli²⁶) – è sostanzialmente identico per tutte le città: prevede il *salvamentum* reciproco nei rispettivi territori con l'impegno di rendere giustizia contro i propri cittadini che lo trasgrediscono; stabilisce le clausole dell'*adiutorium* militare e impegna al godimento in comune delle eventuali conquiste. Normalmente non sono previsti magistrati intercittadini e in un solo caso fra quelli considerati – e che si direbbe eccezionale per questo periodo – abbiamo la formale fusione politico-istituzionale fra due comuni (Ravenna e Forlì nel 1138²⁷), secondo una prassi di *coniunctio*, sia pure temporanea, che sembra diffondersi piuttosto nel secolo successivo, come i recenti studi di Enrico Artifoni hanno indicato²⁸). In ogni caso le clausole di questi trattati prevedevano talvolta commissioni intercittadine formate da *boni homines* di entrambe le parti in qualità di assistenti dei rispettivi consoli²⁹); al loro arbitrato possiamo pensare che fossero forse delegate – oltre alle *lamentaciones* dei singoli cittadini – anche le eventuali contese fra città, quelle contese di carattere giurisdizionale che nelle *coniunctiones* duecentesche finiranno per rompere la solidarietà intercittadina³⁰).

Con l'avvento del Barbarossa l'atteggiamento dell'impero, già tradizionalmente contrario per motivi di sicurezza all'alleanza fra città, si irrigidisce fino all'esplicita condanna di *conventiculas et omnes coniurationes*³¹), tassativamente vietate dalla dieta di Roncaglia; ma non per questo i Lombardi rinunciano ai collegamenti intercittadini: del 1156 era il *pactum* fra Milanesi e Piacentini in funzione anti-pavese e anti-cremonese³²); del 1159 è la *concordia* di Brescia, Piacenza e Milano³³); degli anni seguenti (1164) è la cosiddetta «Lega Veronese» – che raccoglieva Venezia, Verona, Padova, Vicenza –, «preludio» – come la definisce la Fasoli³⁴) – «della Lega Lombarda».

I giuramenti di marzo-maggio 1167 che vincolano Bergamo, Brescia, Cremona e poi Milano e Lodi denunciano chiaramente il carattere anti-imperiale dell'alleanza, insistendo sugli aspetti militari, ma non trascurano clausole di significato politico-istituzionale³⁵). Nel primo trattato, infatti, si stabilisce la restituzione alla città che ne esercitava la giurisdizione di ogni territorio occupato o concesso dall'imperatore ad altri negli ultimi dieci anni³⁶); mentre nel *pactum et*

26) FASOLI, *La Lega Lombarda* cit., p. 148, nota 10.

27) A. VASINA, *Ravenna e Forlì nel sec. XII. Una fase nella storia delle leghe intercomunali*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per la provincia di Romagna», n.s., X (1958–59).

28) Cfr. E. ARTIFONI, *La «coniunctio et unitas» astigiano-albese del 1223–1224. Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in «Bolletino storico bibliografico subalpino», 78 (1980), pp. 105–125.

29) FASOLI, *La Lega Lombarda* cit., p. 150.

30) ARTIFONI, *La «coniunctio et unitas»* cit., pp. 121–126.

31) M.G.H., *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, nr. 175, p. 246.

32) *Gli Atti del comune di Milano* cit. (sopra, n. 19), doc. 35–36, pp. 55–56.

33) *Gesta Federici I imperatoris in Lombardia*, a cura di O. HOLDER-EGGER, Hannoverae 1892 (M.G.H. *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, 27), pp. 38–39.

34) FASOLI, *La Lega Lombarda* cit., p. 151.

35) *Gli atti del Comune di Milano* cit., doc. 50–55, pp. 73–83.

36) *Op. cit.*, doc. 50, pp. 74–75: *Et si aliquis homo vel comunio civitatum harum... a decem annis retro possessionem aliquam intraverit sine ratione, restituere faciemus sine fructibus, si querimonia facta fuerit*

sacramentum stipulato con Lodi gli alleati si impegnano a difendere il territorio comunale (*episcopatum*) dei Lodigiani, *ut facias de ipso tuo episcopatu quidquid tibi utile fuerit, sive per fodrum, sive per districtum, sive per hostem, sive per fossatum, sive alio modo sicuti alie civitates faciunt de aliis hominibus qui sunt de suo episcopatu*³⁷⁾. Il reciproco riconoscimento politico-territoriale che sta alla base delle relazioni intercomunali viene qui, forse per la prima volta, espresso con una chiarezza inconsueta che lascia supporre un'avanzata elaborazione concettuale.

Gli avvenimenti successivi sono ben noti: nel dicembre 1167³⁸⁾ avviene l'unione fra la Lega delle città venete e quella della città lombarda, «un accordo» – nota sempre la Fasoli³⁹⁾ – «rigorosamente politico-militare» che non interferisce nelle relazioni fra città; nasce la *societas Lonbardie*, alla cui direzione, dopo non molto, vengono posti dei *rectores*, uno per città, in carica per un anno; le loro competenze, tuttavia, non sono puramente militari.

Giulio Vismara, che nel 1968 ha dedicato un contributo specifico alla struttura e alle istituzioni della Lega Lombarda⁴⁰⁾, si chiede quanto possa avere influito sulla creazione dei *rectores* la «momentanea esistenza» del collegio di 28 giudici cittadini che i giuristi di Federico vollero presenti a Roncaglia nel 1154 quali depositari delle *consuetudines* comunali. La loro funzione, infatti, oltre a quella di dirigere la Lega e di garantirle la fedeltà della città che rappresentavano, era anche di accogliere le controversie loro sottoposte, «giudicando in conformità alla *ratio* o al *bonus usus* o secondo il parere della maggioranza»⁴¹⁾, pure in caso di appello avverso alle sentenze di consoli.

Il collegio dei *rectores* rappresenta dunque il tribunale supremo delle *civitates*, essendo ormai disconosciuta dalla Lega l'autorità imperiale con l'esplicito divieto di appellare all'imperatore⁴²⁾: tribunale, si badi, non soltanto per le cause dibattute dai privati postulanti, ma anche nel caso di controversie fra città associate, come abbiamo visto per Pavia e Piacenza. E non soltanto tribunale: la Lega, secondo il Vismara⁴³⁾, più volte si è infatti arrogata diritti spettanti alla sovranità regale: nella fondazione di Alessandria, nell'assunzione di un sigillo contrassegnato con l'aquila⁴⁴⁾, nel ricorrere a «provvedimenti legislativi qualificati come atti di legislazione imperiale (*constitutio, rescriptum, lex*)». Ha costituito, in definitiva, un organismo in qualche

sicut in suprascripta carta concordie scriptum est, et eo remoto quod nemo possit se tueri ea ratione quod dicat se datum habere ab imperatore Frederico.

37) Op. cit., doc. 54, p. 79.

38) Op. cit., doc. 56, pp. 83–86.

39) FASOLI, La Lega Lombarda cit., p. 153.

40) G. VISMARA, Struttura e istituzioni della prima Lega Lombarda (1167–1183), in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda*, (Relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso storico subalpino», Alessandria 6–9 1968), Torino 1970, pp. 293–332.

41) Op. cit., p. 316.

42) *Ita decreverunt ut appellatio ad Federicum facta non valeat* (3 maggio 1168, Gli atti cit., doc. 65, p. 95)

43) VISMARA, Struttura e istituzioni cit., pp. 328–331.

44) Una riproduzione di tale sigillo si trova in C. VIGNATI, *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, Milano 1866 (rist. anast. Torino 1969), p. 238.

modo alternativo all'impero – pur formalmente riconosciuto in Italia⁴⁵⁾ –, un organismo nel quale le città collegate si riconoscevano e di cui riconoscevano l'autorità giuridica.

Non penso che sia opportuno tuttavia risolvere a questo proposito la questione se la Lega abbia costituito «un nuovo stato sotto forma federale» o se si possa identificare con «la moderna federazione di stati»⁴⁶⁾: ciò che il Vismara definisce un «qualche cosa di più che una semplice alleanza militare» in fondo ha importanza più per la sperimentazione che ha rappresentato nel tentativo di regolare e normalizzare al di fuori degli schemi tradizionali il tumultuoso mondo cittadino italiano, che non per la forma giuridica assunta. Essa fu certo di stimolo potente – sollecitato senza dubbio da impellenti necessità di concordia di fronte al nemico esterno – a una rimediazione collettiva, operata dai giuristi cittadini, di quelle *consuetudines* urbane, dapprima adattate empiricamente alle circostanze, che ciascuna città aveva singolarmente sviluppato fin dal periodo precomunale⁴⁷⁾, e in qualche occasione non mancò di comportarsi davvero come confederazione, elaborando dei criteri generali che avrebbero contribuito, in questo senso sì, alla presa di coscienza dei comuni di esser essi stessi «Stati». Criteri generali bene o male da tutti accettati per il grande prestigio che la *societas* e i suoi rettori erano riusciti a conquistare sul piano politico e non solo su quello militare.

III.

Prova eloquente della funzione politico-istituzionale della Lega è il *breve recordacionis* del primo grande congresso – fino allora il più numeroso – tenuto il 3 maggio 1168 a Lodi, a cui parteciparono i rappresentanti di diciassette città e il marchese Obizzo Malaspina⁴⁸⁾. In questa occasione, a pochi mesi dalla fusione delle due leghe, non compaiono infatti clausole di carattere militare, come nei casi precedenti, ma a un esame dei patti intercorsi è possibile scorgere l'abbozzo di una normativa intercittadina che doveva fungere da base comune per regolare i rapporti pacifici fra le città associate. Ciò è tanto più significativo in quanto, come abbiamo detto, viene elaborato con la partecipazione del maggior numero di città e si presenta sotto forma di vero e proprio decreto (*decretum*) o statuto («... *laudaverunt*, ... *decreverunt*... *statuerunt*, ... *ordinaverunt*»), emanato da un'autorità giurisdicente in piena autonomia, a differenza dei precedenti giuramenti di alleanza e delle convenzioni intercorse fra città e città (si veda il caso di fine marzo dell'ingresso di Como della Lega che si accorda con i Milanesi⁴⁹⁾).

Le decisioni prese *habito... communi consilio* riguardavano i punti principali della costitu-

45) VISMARA, *Struttura e istituzioni cit.*, p. 331.

46) *Op. cit.*, p. 309.

47) Cfr. le considerazioni di G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medievali e problematica storiografica* («Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano»), Roma 1976, p. 182.

48) *Gli atti del Comune di Milano cit.*, doc. 65, pp. 93–96.

49) *Op. cit.*, doc. 62, p. 90: ... *et convenere civitates quod...*; ... *preterea convenerunt quod...*, etc.

zione e amministrazione comunale: la giustizia, il territorio e la sua difesa militare, il fisco, in modo analogo – sia pure in questo caso esteso a tutte le città partecipanti – a quanto, come abbiamo visto, già avevano espresso l'anno precedente i Milanesi nei confronti dei Lodigiani⁵⁰. In quell'occasione era stata riconosciuta libertà d'azione su *fodrum*, *districtum*, *hostis et fossatum*, «come le altre città fanno sugli uomini del loro episcopato»; qui si regolano i rapporti intercittadini relativi ai medesimi diritti, propri della autonomia cittadina. Si regolamenta infatti il diritto di rappsaglia e si istituisce il principio della estradizione, elementi cioè che attengono all'esercizio del *districtus* giudiziario; si fa divieto di esigere *pedagium seu tolloneum* in più rispetto a quelli esistenti trent'anni prima, riconosciuti dunque come legali e autorizzati, intervenendo sulla politica economica delle singole città (analogamente, in un certo senso, al *fodrum* del patto lodigiano); si stabilisce che nessuno edifichi fortezze *super iurisdictione alterius civitatis* senza il consenso dell'interessata né accolga castellani di altra giurisdizione nella propria, stabilendo così dei criteri relativi al *fossatum* (fortificazioni) e all'*hostis* (partecipazione all'esercito).

Proprio le ultime due clausole sembrano particolarmente illuminanti sull'elaborazione del concetto di giurisdizione territoriale cittadina. Esaminiamole attentamente. Viene introdotto il termine *iurisdictionis* in senso territoriale e lo si specifica meglio nell'articolo successivo; nessuno accoglie *castellanum silicet castelli dominum de alterius civitatis iurisdictione, idest qui sit infra terminos iurisdictionis eiusdem, contra voluntatem illius de cuius iurisdictione fuerit*. L'unica eccezione prevista è per Alessandria, poiché, «nova civitas», non possedeva ancora una ben definita *iurisdictionis*. Si tratta evidentemente di signori locali accolti nella cittadinanza di un comune e all'occorrenza disposti ad essere ricevuti come cittadini (si usa il verbo *recipere*) da un altro comune, ma ciò che colpisce in questa proibizione è il grande rilievo che viene attribuito alla collocazione territoriale del castello, *infra terminos iurisdictionis*. Dati i poteri che i *castellani* esercitano sui loro dipendenti – poiché il *decretum* si preoccupa di specificare che essi sono «signori del castello» e non semplici custodi comunali –, tale giurisdizione cittadina non può essere considerata simile a quella che il comune normalmente esercita sui suoi sottoposti (*districtuales, comitatini*), ma ciò non ostante *iurisdictionis* indica qui un'area territoriale ben delimitata sulla quale il comune vanta diritti giuridici, più tenaci, si direbbe, della stessa fedeltà personale prestata alla città dal castellano. «Ogni ›locus‹ del *comitatus* – rilevava fin dal 1929 Giovanni De Vergottini nel suo fondamentale studio sulla comitatinanza⁵¹ – è concepito dalla *civitas* come *suus*, non perché essa lo governi direttamente... ma perché essa lo considera sotto la propria protezione, difesa, dipendenza.» Lo sviluppo di una teoria dei rapporti città comunale-comitato avviene lentamente e segue gli effettivi risultati ottenuti dalla città nella sua espansione nel contado: ciò che qui interessa rilevare è l'inquadramento concettuale che in occasione del congresso di Lodi si sta delineando con sicurezza all'interno delle città della Lega

50) Cfr. testo corrispondente a nota 37.

51) G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinanza*, già in «Studi Senesi», s. II, vol. XVIII (1929), ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, I, Milano 1977, p. 72.

che nel ricercare norme di pacifica convivenza finiscono per chiarire a se stesse dei principi costitutivi delle istituzioni comunali.

Ne sono prova le sentenze pronunciate a Seveso due anni dopo, nel 1170, in occasione della lite fra il comune di Milano e il comune di Como relativa al controllo dei territori appartenenti ai comitati di Seprio e di Lecco⁵²). La causa non è discussa direttamente davanti ai rettori della Lega ma demandata a due commissioni arbitrali – in quanto si trattava di due aree distinte, anche se vicine –, formate rispettivamente da tre elementi per parte; tuttavia la prima sentenza è pronunciata *per consilium illorum sapientum de Cremona et... de Papia*, la seconda *viso et lecto consilio Parmensium, Bresiensium et Bergomensium et Placentinorum*, poco prima indicati come *sapientes viri Longobardie qui fuerunt electi auditores et consiliatores cum illis huius cause*.

La questione trattata riguardava il delicato rapporto politico-territoriale fra Milano, inagliarda ripresa ed espansione, e Como, entrata nella Lega nel 1168, non senza precise garanzie da parte dei Milanesi⁵³). Da parte loro i rappresentanti di Milano protestavano contro l'abusivo esercizio giurisdizionale dei Comaschi sui villaggi contesi, affermando che questi appartenevano al comitato di Seprio e alla diocesi di Milano e di conseguenza erano di pertinenza del comune milanese: si richiamavano al diritto romano⁵⁴), al *pactum civitatum* del marzo 1167 dove era stabilito che se qualche città avesse usurpato i possessi di un'altra, su richiesta di quest'ultima doveva restituirli⁵⁵). Se ciò non fosse stato sufficiente, si appellavano infine a un principio generale che già colpì il De Vergottini per la consapevolezza con cui viene espresso⁵⁶): la pertinenza comunale di *omnia iura que unaqueque civitas Longobardie in suo comittatu habet*, meglio specificato più avanti, nella risposta dei Comaschi, come (*omnia iura*) *que unaqueque civitas debet habere in locis sui comittatus vel episcopatus*.

I Comaschi, a loro volta, opponevano che dall'assedio di Milano in poi i Milanesi non avevano comunque esercitato giurisdizione su quei luoghi, che il *pactum civitatum* del 1167 era stato stipulato prima del loro ingresso nella *societas* e che dunque non li riguardava, in quanto *eis solum lex dari possit qui iurisdictioni conditoris legis subditi sint*, espressione quanto mai significativa perché indica la Lega come vera e propria fonte di diritto, alla cui *iurisdictione* – qui non in senso territoriale – devono sottostare i partecipanti. Aggiungevano poi che, comunque, a tale *lex* i Milanesi avevano derogato con l'accordo intercorso direttamente con i Comaschi nel 1168 che prevedeva la rinuncia di Milano a rivendicare possessi *super episcopatum Cumanum*, acquistati da dieci anni prima della guerra del 1127 fino ad allora; e concludevano negando che Milano potesse accampare diritti sul comitato di Seprio di cui non ebbe mai legittima investitura.

Analoghe appaiono le motivazioni milanesi nel caso delle terre *qui sunt de comitatu de Leuco*

52) Gli atti del comune di Milano cit., doc. 73–74, pp. 103–111.

53) Op. cit., doc. 62, pp. 89–90.

54) *Ad retinendam possessionem vel quasi possessionem predictorum locorum Mediolanenses ex parte sui comunis »uti possidetis« interdictum et ad recuperandam possessionem interdictum »unde vi« et condicionem ex lege »conquereretur«... proponebant.*

55) Cfr. nota 36.

56) DE VERGOTTINI, Origini cit., p. 73.

vel Mediolani, controllate da Como: questa volta i Comaschi ribattono dimostrando che tali terre non appartengono ai due comitati pretesi ma sono *de episcopatu Cumano* e sostenendo che in ogni caso, in forza del patto del 1168, i Milanesi devono loro rilasciare l'intero territorio dell'episcopato.

In entrambi i casi le sentenze furono sfavorevoli a Milano e ciò può forse indicare – più che un atteggiamento anti-milanese – che i *sapientes* della Lega cercassero di tutelare i diritti territoriali anche dei comuni meno potenti, operando un'equilibrata conciliazione ed elaborando, se non ancora dei veri principi giuridici, almeno degli orientamenti che regolassero e legittimassero l'espansione delle città sul contado, in riferimento ora al *comitatus* ora all'*episcopatus*⁵⁷). Nel caso di Como, che non era mai stato centro di un vero comitato, prevale il concetto di episcopato, contro le pretese di Milano che mirava ad esercitare giurisdizione sui comitati di Seprio e di Lecco in virtù del «diritto» che la città ha sul comitato, significativo embrione della teoria della comitatinanza.

Tre anni dopo la sentenza di Seveso, la Lega deve nuovamente affrontare una controversia territoriale fra associate: è la lite fra Piacenza e Pavia a proposito dell'Oltrepò da cui abbiamo preso le mosse⁵⁸). In questo caso forse sono direttamente i *rectores Lonbardie* a giudicare, condannando Piacenza alla restituzione delle terre occupate. Ignoriamo, per la perdita della sentenza, di quali ragioni si avvalessero i contendenti, ma nella ripresa della lite nel 1184 uno degli argomenti più importanti è rappresentato dall'appartenza dei luoghi in contestazione alla diocesi pavese, con particolareggiata ricognizione dei confini, come nel caso di Como⁵⁹).

La funzione civile della Lega, nel suo sforzo di salvaguardare la pace interna anche al di là dell'immediata contingenza bellica non sembra però essersi limitata all'appianamento delle contese territoriali ma è documentata anche sul piano delle relazioni commerciali intercittadine. Non intendo qui riferirmi a quei pur importanti patti di carattere economico occasionalmente intercorsi nelle trattative fra città aderenti alla Lega, come nel caso di Cremona, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, indicati dalla Fasoli⁶⁰), ma piuttosto a tre atti del 1177 relativi alla libera navigazione sul Po⁶¹). Sebbene l'iniziativa venisse da Venezia, sono i rettori della Lega a richiedere solennemente il giuramento ai Ferraresi di *aperire aquam Padi et apertam tenere*, con la clausola che ciò venga fatto anche da tutte le altre città padane, fra le quali Mantova per prima si impegna ad osservarlo, secondo un perduto *breve quod fuit scriptum Verone*, in cui probabilmente le modalità del trattato commerciale venivano con maggior ampiezza illustrate.

Ciò che la Lega sembrava andare complessivamente elaborando per la prima volta nell'irrequieto mondo dei comuni italiani era una sorta di empirico «diritto internazionale» in grado di definire i rapporti fra città sia dal punto di vista territoriale, sia da quello commerciale; un diritto riconosciuto, almeno teoricamente, da tutti gli associati perché «costruito» dai

57) Cfr. op. cit., pp. 57–63.

58) Si veda il testo corrispondente alle note 15–19.

59) Documenti degli archivi di Pavia cit. (sopra, an. 1), pp. 111, 116, 141, 144.

60) FASOLI, *La Lega Lombarda* cit., pp. 155–56.

61) Gli atti del Comune di Milano cit., doc. 105–106 e 109, pp. 146–47 e 150–51.

sapientes di tutte le città in fruttuoso confronto fra loro nelle diverse occasioni di incontro generale, nei *parlamenta* e nei *colloquia* convocati di volta in volta in ciascuna città. La prassi stessa della variazione di sede dovette infatti provocare una notevole mobilità di giuristi cittadini nella Longobardia del XII secolo, già di per sé tutt'altro che statica, favorendo l'intensificarsi di contatti e scambi fra istituzioni ed esperienze simili ma spesso in contrasto fra loro, sollecitando la ricerca di soluzioni di convenienza generale, unificatrici o almeno livellatrici dell'insieme di concezioni politiche delle diverse città.

IV.

Eppure la Lega Lombarda, nonostante questa funzione indispensabile per il pacifico e ordinato svolgimento della vita comunale, non solo non riuscì a produrre un corpo normativo organico – il *decretum* del 1168 rimane un *apax* –, ma neppure sopravvisse attivamente alla pace definitiva fra le città e l'imperatore. Secondo la Fasoli⁶²⁾ ciò accadde perché la Lega «non era nata come strumento di pace ma come strumento di guerra» e «la conclusione della pace toglie all'associazione fra le città buona parte del suo slancio vitale e della sua ragione d'essere». Secondo il Vismara⁶³⁾ «l'unità fra i comuni italiani si è stabilita solo di fronte a un pericolo attuale e per interesse comune; quando quel pericolo è scomparso e quell'interesse è stato soddisfatto, la *societas* langue e viene meno». Dell'aspetto civile, di fatto, ben poco sembra rimanere: né nella pace di Costanza, né nei preliminari non c'è alcun riferimento a una disciplina interna alla Longobardia; si può obiettare che in quel caso gli interessi unitari delle città avevano come controparte l'imperatore, al quale ben poco importava come si comportassero fra loro i vincitori. Ma in questa prospettiva mal si spiegano punti particolari della pace come il 23° che conferma la *iurisdictio* milanese sui *comitatibus Seprüi et Marchiane et Burgarie et in aliis comitatibus*, e il 26° che limita al diritto sull'acqua e sul pedaggio del Lambro il possesso dei Milanesi in diocesi di Lodi⁶⁴⁾.

In realtà occorre distinguere due diversi momenti nell'esistenza della Lega, così come dal punto di vista diplomatico-militare è stato proposto da Alfred Haverkamp a Piacenza questa primavera: una fase di carattere «estensivo-conciliante» durata soltanto fino alla pace di Montebello, e una fase di «impronta prettamente milanese» che vide la città lombarda imporsi come *leader* indiscussa delle città alleate, costrette alla sua politica anti-cremonese⁶⁵⁾. «Due

62) FASOLI, *La Lega Lombarda* cit., p. 159.

63) VISMARA, *Struttura e istituzioni* cit., pp. 331–32.

64) M.G.H., *Legum sectio IV, Constitutiones* cit. (sopra, n. 31), nr. 293–295, pp. 414–415; ora cfr. anche il testo edito da E. FALCONI, *Per una nuova edizione critica della »Pax Constantiae«*, in *»Archivio Storico Lombardo«*, s. X, vol. V (1979–1980), pp. 378–79.

65) A. HAVERKAMP, *La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175–1183)*, in *Atti del Convegno internazionale »La pace di Costanza (1183). Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana e impero«* (Milano-Piacenza 27–30 aprile 1983), Milano 1984, pp. 159–178.

societates civitatum completamente differenti l'una dall'altra« – ne conclude Haverkamp⁶⁶) – »furono i contraenti con cui l'imperatore ebbe... a trattare« a Montebello e a Costanza. Di conseguenza, prima ancora che si esaurisse lo scontro con il Barbarossa e che la scomparsa del pericolo comune allentasse l'intesa, il parlamento generale dei Lombardi era già in crisi: sopravvivendo ancora l'intesa militare, sebbene con vistose defezioni, era fallito l'intento di fare della *societas* l'organismo di elaborazione e di controllo di un efficace »diritto internazionale« fra i comuni italiani.

Non è un caso che si arrestino agli anni 1175–1177 quei documenti che rappresentavano dei tentativi di giudizio al di sopra delle parti, ispirati dalla difficile ricerca di criteri generali, come l'equivalenza fra *iurisdictio* comunale ed estensione dell'*episcopatus* che emergevano dalle sentenze di Seveso. I punti della pace di Costanza a favore dei Milanesi sopra ricordati rigettano nella sostanza lo spirito di quelle sentenze, ma, d'altra parte, Como era passata al Barbarossa, dal quale nel maggio 1175 aveva ricevuto conferma e solenne investitura *per totum episcopatum Cumanum*⁶⁷) e le conseguenze rientravano nella logica di guerra.

La defezione di Como non aveva tuttavia impedito pochi mesi più tardi, nell'estate – autunno 1175, ai rettori della Lega convenuti a Lodi di considerare ancora tale città come soggetta alla *iurisdictio* della *societas*, poiché essi giudicano un appello avverso a una sentenza pronunciata dai consoli di Como⁶⁸). Ancora contro una sentenza dei consoli di Como i rettori giudicano nel 1178 e questa volta il giudizio, favorevole al monastero milanese di S. Ambrogio, sembra decisamente »pilotato« da Milano. Anche se forse formalmente l'autorità dei rettori non è contestata neppure dalle città che si sono dissociate, di fatto appare ignorata in questa circostanza, dal momento che la controparte, i consoli di Bellagio, soggetto a Como, non si presentarono né alla convocazione di Mantova né a quella di Parma⁶⁹). Un terzo giudizio d'appello della Lega, pronunciato a Milano nel 1180⁷⁰), manifesta ancor maggiormente l'egemonia anche giudiziaria dei Milanesi, in quanto vi appare come giudice unico, delegato dai rettori della Lega, il console di Milano Girardo Pisto.

Tutte le sentenze d'appello pronunciate dai rettori dal 1175 al 1180 di cui è rimasta documentazione, non riguardano più questioni territoriali fra comuni maggiori, ma, al massimo, diritti giurisdizionali esercitati da enti su luoghi o persone⁷¹). La perdita dei documenti giudiziari della Lega – perché certo la sua attività in questo campo non dovette esaurirsi negli atti sopravvissuti – ci impedisce di cogliere più specifiche articolazioni, ma quanto

66) Op. cit., p. 176.

67) VIGNATI, Storia diplomatica cit. (sopra, n. 44), pp. 271–72.

68) Gli atti del Comune di Milano cit., doc. 98, pp. 138–39.

69) Op. cit., doc. 118, pp. 162–63.

70) Op. cit., doc. 122, pp. 169–70.

71) Nel 1178 (nota 69) l'abate di S. Ambrogio di Milano si era appellato contro una sentenza pronunciata dai consoli di Como perché il comune di Bellagio era stato assolto dalla petizione di restituzione delle strade per le quali gli uomini di Civenna e Limonta andavano nei loro prati; nel 1180 (nota 70) l'appello riguardava l'obbligo del pagamento dei diritti di pascolo al vescovo di Lodi da parte di un personaggio oriundo di un luogo di pertinenza vescovile.

rimane è già sufficiente per individuare una fase in cui la Lega aspira a normalizzare i rapporti fra le città con un sincero sforzo di conciliazione, alla quale fa seguito una fase di asservimento agli interessi di Milano che tende gradualmente a sostituire – come ha dimostrato Haverkamp⁷²⁾ – al governo collegiale della *societas* la propria indiscussa egemonia, creando una rete di dipendenze al posto dei collegamenti fra pari.

Un atteggiamento di questo genere viene indirettamente percepito dai contemporanei, come attesta l'errore commesso nel 1184, a cui sopra ci siamo riferiti⁷³⁾, da uno dei testimoni della causa fra Pavia e Piacenza, che colloca a Milano, anziché a Lodi, il giudizio pronunciato dai *rectores Lonbardie*, identificati con i Milanesi. E' proprio questo atteggiamento, in definitiva, che blocca lo sviluppo di un ordinato »diritto internazionale«: ciò che sopravvive diventa patrimonio culturale di ogni città e genericamente di tutte, senza coagularsi in norme precise.

Le sporadiche presenze della Lega Lombarda dopo la pace di Costanza la mostrano ancora, almeno formalmente, come tutrice della pace intercittadina⁷⁴⁾; solo l'ultima attestazione del XII secolo – come in un'impennata finale – pare riportare la *societas* alle sue funzioni giudiziarie: nel 1196, infatti, davanti agli ambasciatori di Novara, di Milano, di Modena, di Bologna e di Vicenza, il *rector pro civitate Mantue societatis Lonbardie, Marche et Romanie*, a nome anche degli altri rettori, sentenza che i Padovani restituiscano ai Vicentini il possesso di Bassano e delle altre terre da loro occupate, intervenendo con autorità al di sopra delle parti sulle questioni territoriali delle due città⁷⁵⁾.

A parte questo esempio, che andrebbe meglio collocato nelle vicende dei due comuni interessati, l'esperienza societaria sembra definitivamente esaurita. Che cosa rimane? Sul piano diplomatico certo l'attitudine da parte delle città ad intervenire, talvolta anche numerose, come intermediarie nelle questioni politico-militari fra due città rivali che ne richiedano l'arbitrato. Ma soprattutto a livello di costituzione interna l'esperienza della Lega sembra aver confortato – oltre che l'instaurazione del podestà cittadino, già messa in luce da Haverkamp⁷⁶⁾ – una sempre maggiore chiarificazione giuridica dei diritti della città sul territorio. Il De Vergottini rilevava che la »teoria dei rapporti città comunale-comitato« si afferma alla fine del secolo XII »specialmente in Lombardia«⁷⁷⁾: e forse non solo perché è la regione »del più rapido sviluppo dell'egemonia comunale nel contado«, ma anche perché è la regione in cui le città hanno cercato più intensamente una definizione della loro natura politica per raggiungere quella forma di coesistenza che la *societas civitatum Lonbardie* doveva, fra gli altri compiti, assicurare al mondo dei comuni italiani.

72) HAVERKAMP, La Lega lombarda cit., pp. 175–177.

73) Cfr. testo corrispondente a nota 17.

74) Gli atti del Comune di Milano cit., doc. 147, pp. 213–16; doc. 160, pp. 233–34; doc. 162, pp. 236–37; doc. 191, pp. 169–70.

75) Op. cit., doc. 196, pp. 280–82.

76) HAVERKAMP, La Lega lombarda cit., p. 176.

77) DE VERGOTTINI, Origini cit. (sopra, n. 51), p. 73.